SERIE GENERALE

Spediz one in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1996, n. 259.

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contenzioso tributario e di proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso» è sostituita dalla seguente: «definito». Nel secondo periodo le parole: «sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento emesso»;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«*8-bis.* La commissione di cui al comma 6 procede alle eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 e promuove i conseguenti provvedimenti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.»;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: «i due mesi successivi al completamento delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1996»;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi, da pubblicare secondo le modalità di cui all'ultimo periodo del presente comma, il presidente ha facoltà di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed è coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Almeno sei mesi prima del verificarsi della vacanza, ovvero al verificarsi della stessa, il presidente della corte di appello o del tribunale richiede, rispettivamente, al sindaco del capoluogo di regione o di provincia di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Art. 2.

Modifiche alla disciplina sul processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»;

b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.»;

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla seguente: «conciliativo»;

d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Conciliazione giudiziale)*. — *1.* Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.»;

e) all'articolo 52 il comma 2 è soppresso;

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15»;

g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.»;

h) all'articolo 71, comma 1, sono soppresse le parole: «l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,»;

i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.»;

l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: «allo stesso organo», inserire le seguenti: «, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione,».

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

«*196-bis*. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma *2-bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed è finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

Art. 3.

Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

b) nel comma 173 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

c) nel comma 175 le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0276

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1996, n. 260.

Regime comunitario di produzione lattiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Entro il 31 marzo 1996, l'AIMA pubblica appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'efficacia dell'articolo *2-bis* del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è sospesa sino al 31 marzo 1997.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini medesimi da parte della regione. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«*5-bis*. A partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996, nella compensazione di cui al comma 5 sono adottati i seguenti criteri, che si applicano anche alla compensazione concernente i produttori non associati ed alla compensazione nazionale, nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota *A* e di quota *B* nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota *B*, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota *A* che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

c) in favore dei produttori delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

d) in favore di tutti gli altri produttori».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«*12-bis*. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0277

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1995.

Accordo di programma per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e l'incentivazione dei flussi turistici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ed in particolare l'art. 47-*quater*;

Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4;

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994;

Vista la legge 7 aprile 1990, n. 241, ed in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1995, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Mario D'Addio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 1995, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Guglielmo Negri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1995, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Nicola Scalzini;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1995, recante la delega di funzioni ministeriali al Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni culturali ed ambientali prof.ssa Carla Guiducci Bonanni;

Considerata la rilevanza del turismo culturale nell'ambito dell'intera offerta turistica del nostro Paese;

Ravvisata la opportunità di iniziative finalizzate alla migliore fruizione dei beni culturali ed ambientali, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela e di conservazione degli stessi;

Premessa in particolare la opportunità di definire interventi per la utilizzazione dei beni culturali ed ambientali che prevedano la incentivazione dei flussi turistici, con particolare riguardo a quelli internazionali, con la finalità principale di stimolo all'economia per la creazione di nuovi posti di lavoro e la destinazione di risorse alla conservazione, manutenzione, identificazione e tutela dei beni culturali ed ambientali;

Premesso che gli interventi che si intendono attuare richiedono comunque la partecipazione delle regioni nonché degli altri enti ed organizzazioni pubbliche e o private;

Premesso altresì che al fine di porre in essere le specifiche azioni per migliorare la fruibilità turistica dei beni culturali ed ambientali è necessario riunire le competenze del Ministero per i beni culturali ed ambientali, con quelle del Dipartimento dei rapporti con il Parlamento, del Dipartimento del turismo, del Dipartimento delle aree urbane, della Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Convengono quanto segue:

Art. 1.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i beni culturali e ambientali, convengono di addivenire al presente accordo di programma per la definizione di interventi tendenti alla utilizzazione dei beni culturali e ambientali che incentivino i flussi turistici, con particolare riguardo a quelli internazionali con la finalità principale di stimolo per l'economia per la creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove risorse da destinare alla conservazione, alla manutenzione, identificazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Art. 2.

L'accordo di programma è aperto alle altre amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici ed ai privati che ad iniziativa delle amministrazioni contraenti potranno essere chiamati a partecipare all'accordo mediante recepimento, al fine di realizzare progetti di comune interesse. Nel caso di materie di competenza primaria delle regioni o degli enti locali, l'accordo di programma è disciplinato dalle norme di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3.

Le amministrazioni contraenti convengono di predisporre e attuare di comune accordo un piano di pubblicizzazione e divulgazione che ponga in evidenza la disponibilità delle ammimstrazioni pubbliche ad esaminare proposte di concessione o di intervento per la utilizzazione di beni culturali e ambientali a fini turistici.

Art. 4.

Le amministrazioni contraenti convengono di costituire presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione appositi sportelli cui conferire il compito di accogliere le richieste dei privati e fornire consulenza sui contenuti e le modalità di presentazione dei progetti; di predisporre l'istruttoria dei progetti; di attuare presso la Scuola stessa piani di formazione rivolti al personale pubblico e agli operatori privati con particolare riguardo alle zone periferiche dello Stato.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono il presente accordo svolgono in forma coordinata le seguenti attività, ciascuna per le parti che risultano attribuite alla propria competenza istituzionale impegnandosi a promuovere la valorizzazione economica del patrimonio ambientale artistico e culturale italiano assicurando altresì la tutela utilizzando detto patrimonio per incrementare il flusso e l'attività turistica, in particolare attraverso progetti di accertata validità economica proposti da privati:

a) predisposizione e divulgazione delle disponibilità delle amministrazioni pubbliche ad accogliere richieste di concessione a privati dei servizi di cui all'art. 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, finalizzati alla migliore valorizzazione dei beni culturali ed ambientali a fini turistici ed economici;

b) accoglimento, valutazione ed approvazione di progetti proposti da soggetti pubblici o privati che rispondono alle finalità di cui all'art. 1;

c) predisposizione ed attuazione di un progetto promozionale mirato a sviluppare la fruizione dei beni museali da parte di turisti stranieri attraverso l'introduzione di una tessera agevolata;

d) predisposizione e attuazione di un piano di formazione volto alla preparazione di personale tecnico, scientifico e gestionale coerentemente con le finalità del presente programma;

e) accoglimento, valutazioni ed approvazioni di progetti proposti da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, di diffusione della cultura e della lingua italiana nelle comunità di origine italiana residenti nei Paesi extra europei, anche finalizzati al turismo etnico.

Art. 6.

L'esame dei progetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 5 è effettuato in sede di conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministro per i beni culturali e ambientali. L'esame dei progetti di cui alle lettere *d)* ed *e)* è effettuato in sede di conferenza di servizi convocata ad iniziativa autonoma di ciascun rappresentante delle amministrazioni contraenti il presente accordo. Alla conferenza dei servizi partecipano i delegati delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e i privati coinvolti nel progetto.

Art. 7.

La Presidenza del Consiglio nell'ambito delle sue funzioni e poteri di coordinamento emanerà uno specifico provvedimento attuativo del presente accordo di programma.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 dicembre 1995

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ADDIO - NEGRI - SCALZINI

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
GUIDUCCI BONANNI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 183

96A2927

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1996.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo concordato il 22 febbraio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola e UNAMS, riguardante il personale educativo dipendente da istituzioni educative, in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «Scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le

amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazionenazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti «Ministeri», «Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ...», «Scuola» e «Università»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), con il quale si è provveduto alla «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «Scuola», di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «Scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995, a seguito del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del 21 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1995, atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 1, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 5 settembre 1995;

Vista la lettera prot. n. 1380 del 23 febbraio 1996 (pervenuta in data 26 febbraio 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il «Testo concordato» il 22 febbraio 1996 successivo al CCNL del comparto del personale della «Scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995, unitamente ad una relazione in merito all'articolato;

Visto il testo dell'accordo successivo concernente il personale educativo dipendente da istituzioni educative concordato — in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «Scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 22 febbraio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola e UNAMS;

Visto l'art. 79 del CCNL del comparto del personale della «Scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995, che prevede: «Con successivo accordo da stipularsi tra le parti entro il 30 novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalità applicative rinviate a tale sede dalle norme del presente CCNL. L'accordo di cui al presente articolo non potrà comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente CCNL»;

Considerato che il testo concordato in data 22 febbraio 1996 dell'accordo successivo in questione contiene una disciplina integrativa del CCNL del comparto del personale della «Scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 e che non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già previsti nel citato CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, così come precisato nella predetta lettera dell'ARAN n. 1380 del 23 febbraio 1996;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 marzo 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... *1) Funzione pubblica*».

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo dell'accordo successivo concernente il personale educativo dipendente da istituzioni educative, concordato — in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «Scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 22 febbraio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola e UNAMS.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 7 marzo 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1996
Atti di Governo, Registro n. 100, foglio n. 1

Testo dell'accordo successivo per il personale educativo dipendente dalle istituzioni educative ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo successivo che, per il personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, è previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, il giorno 2 maggio 1996, alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro sopraindicato:

CGIL, CISL, UIL, CISAL, USPPI, RDB/CUB, CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-SCUOLA, UNAMS.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo successivo concernente le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al predetto contratto collettivo nazionale di lavoro al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del medesimo contratto collettivo nazionale.

ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DIPENDENTE DALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE DEL COMPARTO SCUOLA.

Art. 1.

Profilo professionale e funzione del personale educativo

1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.

2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.

3. Essa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa, le attività ad essa funzionali ed attività aggiuntive.

4. Per adeguare il profilo professionale del personale educativo ai processi di affermazione dell'autonomia delle istituzioni educative, al personale stesso si applica quanto previsto dall'art. 38, commi 7 e 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 2.

Attività educativa

1. L'attività educativa è volta: alla promozione del processo di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa; alla organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative; alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

Art. 3.

Attività funzionali all'attività educativa

1. L'attività funzionale all'attività educativa è costituita dagli impegni inerenti all'esercizio della funzione da parte del personale educativo. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.

2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:

a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative;

b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;

c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.

3. Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato, la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole da essi frequentate.

4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, provinciale o di istituzione educativa.

Art. 4.

Attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.

2. Le attività aggiuntive educative sono volte a realizzare interventi educativi integrativi, finalizzati all'arricchimento dell'offerta educativa prevista dal progetto educativo d'istituto. In particolare, esse possono consistere:

a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;

b) nella partecipazione a sperimentazioni;

c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni;

d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.

3. Le attività aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere:

a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al capo di istituto, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;

b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4;

c) in attività di aggiornamento e formazione in servizio oltre le trenta ore annue, senza esonero dagli obblighi di servizio.

4. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5.

Attività di progettazione a livello di istituzione

1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal preside. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui all'art. 4. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto d'istituto.

2. Il progetto deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei progetti di istituto delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.

3. In coerenza con il progetto educativo, il rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, il preside, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione; il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano attuativo, tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dell'organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.

4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. Esse designano gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti di cui al comma 2.

Art. 6.

Obblighi di lavoro

1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi.

2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere di norma in non meno di cinque giorni alla settimana.

3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 3, comma 3, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamento del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.

4. Il personale educativo è tenuto inoltre ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali all'attività educativa di cui all'art. 3, comma 2.

5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 5, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 7.

Norme di adattamento in materia di mobilità

1. Gli accordi di cui all'art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro tengono conto, ai fini della mobilità del personale educativo, oltre che dei principi enunciati in detto articolo, anche dei criteri stabiliti dall'art. 73 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e della possibilità di

utilizzare il personale educativo in esubero, che sia in possesso dei titoli di studio o di abilitazione prescritti, in cattedre o posti di insegnamento.

2. Il personale educativo è ammesso a partecipare, alle stesse condizioni del personale docente, ai corsi di riconversione professionale.

Art. 8.

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente accordo si applicano le disposizioni recate dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 4 agosto 1995 per il comparto del personale della scuola.

2. Il presente accordo ha applicazione a decorrere dal 1° settembre 1996.

Art. 9.

Disapplicazioni

1. L'elencazione delle disposizioni di legge e di regolamento, recate dall'art. 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro, divenute inapplicabili in quanto in contrasto con il contratto stesso e con i conseguenti accordi decentrati, è integrata, per il suo adattamento al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, dall'indicazione delle seguenti norme:

con riferimento all'art. 1 (profilo professionale e funzione del personale educativo): gli articoli da 92 a 102 del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, per le parti contrarie o incompatibili con il nuovo profilo professionale e con le funzioni del personale educativo;

con riferimento all'art. 6 (obblighi di lavoro): art. 14, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In conformità all'art. 8 del presente accordo, che, per quanto da esso non diversamente stabilito, rinvia alle clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995, le parti concordano che, per il personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 39, che è pertanto riferibile anche all'individuazione dei coordinatori delle articolazioni con cui si organizzano le riunioni collegiali del personale educativo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA ARAN E ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-SCUOLA.

L'ARAN e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL e UIL-Scuola, firmatarie dell'accordo relativo al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, ravvisano l'esigenza che, in relazione all'attuazione della «legge sulla parità» n. 903 del 1977, si pervenga, a breve termine, ad una specifica modifica della attuale disciplina che regola la definizione degli organici e le modalità di assunzione del personale nelle istituzioni convittuali e negli educandati femminili dello Stato in coerenza con quanto previsto per tutto il restante sistema scolastico.

DICHIARAZIONE A VERBALE DEI SINDACATI SCUOLA CGIL, SISM-CISL, SINASCEL-CISL E UIL SULLA RIFORMA DELLE ISTITUZIONI CONVITTUALI - CISAL.

Le organizzazioni sindacali confederali della scuola firmatarie dell'accordo relativo al personale educativo ribadiscono l'importanza e l'urgenza della definizione, da parte del Governo e del Parlamento, di provvedimenti legislativi che realizzino l'auspicata riforma delle istituzioni convittuali in un regime di autonomia scolastica che introduca gli organi collegiali, oggi assenti, realizzando il pieno coinvolgimento del personale educativo nella gestione collegiale di tali istituzioni.

Il profilo professionale delineato dall'accordo, le modalità di progettazione collegiale dell'attività educativa, a livello d'istituto, prefigurano le condizioni affinché tale disegno riformatore possa concretamente attuarsi e ne sollecitano al tempo stesso la definizione.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL nel sottoscrivere l'accordo successivo per il personale educativo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del CCNL del comparto scuola, pur valutando sostanzialmente positivo il testo concordato, dichiara non esaustiva la dizione dell'art. 4, comma 3 lettera *a)*, riguardante il coordinamento nei convitti annessi, che non garantisce né assicura sufficientemente un buon funzionamento per l'organizzazione generale di tutti i servizi specifici convittuali, vanificando le disposizioni ministeriali vigenti in riguardo e ritiene che ciò determinerà gravi disagi all'organizzazione, agli operatori e all'utenza.

Altro punto non sufficientemente rafforzato, ai fini delle pari opportunità rispetto al restante personale della scuola, è l'art. 5 dove l'attuale collegio degli educatori è ridimensionato, ed esclude la partecipazione del personale educativo agli organi collegiali.

La negatività di questi due punti, nel nuovo contratto ulteriormente peggiorati, è da ricondurre in parte alla rigidità e al disimpegno, rispetto al problema, delle altre organizzazioni sindacali, le quali, infatti, si sono dissociate dalla nostra proposta di dichiarazione a verbale congiunta, con la quale i sindacati firmatari si sarebbero impegnati a definire la figura del coordinatore dei convitti annessi, in sede della successiva trattativa dei comma 7 e 8 dell'art. 38 — nuove figure di sistema — e, nella sede opportuna, ad intervenire per l'istituzione del consiglio di convitto, del collegio degli educatori e per la partecipazione a pieno titolo degli operatori dei convitti agli organi collegiali.

Roma, 23 febbraio 1996

La delegazione CISAL

96A2966

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 febbraio 1996, n. 261.

Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1965, n. 966 e 18 luglio 1980, n. 406, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, che attribuiscono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze in materia di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che fa carico al Ministro dell'interno di emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, da realizzarsi all'interno dell'attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota n. 19/AG85 del 7 gennaio 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1.

Obiettivi

1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità economica europea e da altri organismi internazionali.

Art. 2.

Definizione

1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

2. Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento così come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16.

2. A termini dell'art. 3, lettera *b)*, della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.

Titolo II

SERVIZI DI VIGILANZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Art. 4.

Generalità

1. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle

apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attività.

3. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento:

a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;

b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;

c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;

d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;

g) locali ove si svolgono trattenimeti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;

h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

4. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale.

5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Art. 5.

Entità del servizio di vigilanza

1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, delibera l'entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.

2. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. È facoltà della commissione provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta.

Art. 6.

Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio nel territorio di competenza.

2. Allorché si renda necessario svolgere il servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante provinciale provvederà all'assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarietà della prestazione.

Art. 7.

Modalità di svolgimento del servizio

1. Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione

provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Analoga informazione è fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.

3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto è acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.

Art. 8.

Adempimenti di enti e privati

1. I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonché attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non puo essere svolto e la circostanza è segnalata dal comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

2. Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di:

a) mezzi antincendio fissi e mobili;

b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;

c) luci di sicurezza;

d) quadro elettrico generale;

e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso;

3. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:

a) sgombere ed agibili le vie di esodo;

b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria;

c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative;

d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

4. Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.

Art. 9.

Abrogazioni di disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 1996

Il Ministro: CORONAS

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 236

ALLEGATO

ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA

Attività di cui all'art. 5	Entità minima del servizio
a)	
- Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti	2 unità fino a 1.000 posti da incrementare da 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
- Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti (1) - Teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti (1)	area platea: - 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione; area scena: - 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; - 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa; galleria: - 1 unità per ogni galleria; palchi: - 1 unità ogni 3 ordini di palchi
b)	
- Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico	2 unità fino a 250 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 posti o frazione;
c)	
- Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti	2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;
d)	
- Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive	4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;
e)	
- Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive	4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;
f)	
- Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq	2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2 000 mq;
- Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se all'aperto	4 unita fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq; Oltre i 150.000 mq la commissione provinciale di vigilanza stabilirà l'entità del servizio in relazione ai padiglioni utilizzati;
g)	
- Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone	2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;
h)	
- Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone	4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone;

Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.

(1) Nel caso in cui tali strutture vengano utilizzate per conferenze, concerti e simili la commissione provinciale di vigilanza valuterà caso per caso l'entità minima del servizio

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio.

Note all'art. 3:

— La legge 26 luglio 1965, n. 966, disciplina l'effettuazione dei servizi a pagamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'art. 2 di tale testo normativo, in particolare, dispone che enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo art. 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

— L'art. 3, lettera *b)*, consente l'effettuazione di servizi a pagamento da parte del Corpo dei vigili del fuoco su espressa richiesta di enti e di privati e compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.

Nota all'art. 4:

— L'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dispone che: «Per l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede. Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il podestà del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica. Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l'esperto in elettronica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti».

Nota all'art. 6:

— Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. L'art. 65 di tale testo normativo recita quanto segue:

«1. È istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65% della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonché da una quota parte pari al 60% dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dall'amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni.

2. Il fondo viene utilizzato:

a) per compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza;

b) per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo;

c) per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale;

d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilità;

e) per sviluppare l'attività di studio, ricerca e sperimentazione.

3. Le modalità e i criteri di utilizzazione del fondo per le attività di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.

4. I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilità di cui al comma 2, lettera *d)*, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 7:

— L'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recita quanto segue: «Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per l'incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombero del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo di ingresso».

Nota all'art. 9:

— La circolare 15 febbraio 1951, n. 16 del Ministero dell'interno reca: «Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere». Si trascrive il testo degli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare medesima abrogati dal suesteso decreto.

«Art. 186 *(Servizio di vigilanza dei vigili del fuoco)*. — Il servizio di vigilanza è disimpegnato dal Corpo dei vigili del fuoco

La spesa relativa è a carico dell'esercente

Nei locali nei quali non sia stato prescritto il servizio dei vigili del fuoco, dovrà provvedersi a mantenere, durante lo spettacolo, personale ritenuto sufficiente ed idoneo dal Comando dei vigili del fuoco per un primo intervento in caso di incendio».

«Art. 188 *(Obbligatorietà del servizio dei vigili del fuoco).* — Nei teatri, circhi, teatri di varietà e cinema-teatri, di qualunque capienza, è obbligatorio nelle ore di spettacolo, il servizio permanente dei vigili del fuoco».

«Art. 189 *(Corpo di guardia).* — In ogni locale dove è prescritto il servizio permanente dei vigili del fuoco durante gli spettacoli, deve essere adibito a corpo di guardia dei vigili stessi, un apposito camerino in vicinanza della scena, facilmente accessibile, la cui scelta deve essere approvata dal comando dei vigili del fuoco. In detto locale debbono far capo tutte le segnalazioni ed essere disposti i manometri e gli apparecchi di controllo degli impianti relativi ai servizi di difesa contro l'incendio».

«Art. 192 *(Ispezione del funzionario di P.S.).* — Il locale, prima dello spettacolo, potrà essere ispezionato in ogni sua parte dal funzionario di P.S. di servizio al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni regolamentari».

«Art. 193 *(Ispezioni all'inizio dello spettacolo).* — Nei teatri, circhi, teatri e cinema-teatri prima dell'entrata del pubblico, o prima ancora dell'ispezione del funzionario di P.S., i vigili del fuoco di servizio dovranno avere ispezionato accuratamente tutti gli impianti, servizi ed attrezzi inerenti alla difesa del locale contro gli incendi, nonché quelli inerenti alla sicurezza del pubblico (illuminazione di sicurezza, porte di uscita, apparecchi di segnalazione, ecc.) allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento. Il personale del locale addetto alla custodia delle uscite, dovrà assicurarsi, dal canto suo, che tutte le vie d'uscita per il pubblico (passaggi, corridoi, porte) siano completamente sgombre ed efficienti».

96G0274

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 aprile 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria turnaria di Arten», in Fonzaso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1989 con il quale la società cooperativa «Latteria turnaria di Arten», con sede in Fonzaso (Belluno), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Daniele Cecchet ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1995 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Dalle Mule, in sostituzione del dott. Daniele Cecchet, dimissionario;

Vista la nota con la quale il predetto dott. Alberto Dalle Mule non ha accettato l'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione dell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Dante Schiffino, nato a S. Antioco (Cagliari), il 3 aprile 1941 e residente in via Mur di Cadola n. 14, Belluno, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria turnaria di Arten», con sede in Fonzaso (Belluno), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 9 giugno 1989, in sostituzione del dott. Alberto Dalle Mule, che non ha accettato l'incarico.

Roma, 26 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2969

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 maggio 1996.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Arezzo, Bari, Biella, Brindisi, Crotone, Foggia, Grosseto, Livorno, Milano, Napoli, Padova, Pesaro Urbino, Prato, Taranto, Varese, Verbania e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1995 per la verifica dei predetti dati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive della predetta relazione conclusiva;

Riscontrata l'urgenza di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

1. I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio interessate, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

2. Si dispone la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO A

Camera di commercio di Arezzo

Settori di attività economica.	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	9.405	7,2	260,6
Industria	2.413	27,7	1.854,3
Artigianato	10.593	28,2	1.511,1
Commercio	8.724	15,9	928,1
Cooperative	344	1,9	160,4
Turismo	1.284	3,3	147,4
Trasporti e spedizioni	1.176	4,5	342,9
Credito	318	1,8	241,9
Assicurazioni	324	0,6	48,6
Servizi alle imprese	2.009	6,4	542,3
Altri settori	374	2,4	306,7
Totale	**36.965**	**100,0**	**6.344,8**

Camera di commercio di Bari

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	33.541	11,2	1.143,1
Industria	9.653	22,2	3.762,7
Artigianato	29.661	18,2	2.430,8
Commercio	40.939	21,4	3.278,0
Cooperative	3.009	2,3	537,3
Turismo	3.768	2,9	346,9
Trasporti e spedizioni	5.916	6,9	1.793,2
Credito	942	2,4	1.093,3
Assicurazioni	1.064	0,7	113,7
Servizi alle imprese	5.186	7,1	1.557,1
Altri settori	1.600	4,7	1.703,1
Totale	**135.280**	**100,0**	**17.759,6**

Camera di commercio di Biella

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	1.932	2,9	36,2
Industria	2.058	45,6	2.191,3
Artigianato	6.204	19,4	731,9
Commercio	5.037	14,2	568,1
Cooperative	110	1,0	49,2
Turismo	837	2,5	81,7
Trasporti e spedizioni	545	3,5	172,0
Credito	301	2,7	271,8
Assicurazioni	261	0,7	30,8
Servizi alle imprese	1.792	5,5	253,7
Altri settori	244	2,1	170,9
Totale	**19.320**	**100,0**	**4.557,8**

Camera di commercio di Brindisi

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	20.086	23,8	389,3
Industria	1.811	22,5	913,6
Artigianato	5.673	13,3	420,6
Commercio	9.100	17,6	647,7
Cooperative	1.005	2,7	130,4
Turismo	1.068	3,2	100,1
Trasporti e spedizioni	931	6,0	374,6
Credito	178	1,3	142,1
Assicurazioni	189	0,6	21,5
Servizi alle imprese	1.041	5,4	256,4
Altri settori	311	3,6	207,9
Totale	**41.392**	**100,0**	**3.604,8**

Camera di commercio di Crotone

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	9.150	14,5	42,4
Industria	1.382	20,5	244,9
Artigianato	2.259	12,2	118,1
Commercio	3.965	23,7	257,3
Cooperative	387	1,9	32,0
Turismo	604	6,8	61,7
Trasporti e spedizioni	774	7,0	120,8
Credito	34	2,0	58,3
Assicurazioni	60	0,7	8,2
Servizi alle imprese	351	5,0	72,9
Altri settori	165	5,7	112,6
Totale	**19.131**	**100,0**	**1.129,8**

Camera di commercio di Foggia

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	29.416	24,6	1.339,7
Industria	3.715	17,2	1.132,7
Artigianato	10.233	13,4	691,4
Commercio	15.044	18,4	998,2
Cooperative	1.370	4,7	352,8
Turismo	2.167	4,0	183,4
Trasporti e spedizioni	2.286	6,8	656,7
Credito	318	1,9	329,0
Assicurazioni	368	0,6	34,8
Servizi alle imprese	1.740	5,0	404,6
Altri settori	570	3,4	414,1
Totale	**67.226**	**100,0**	**6.537,9**

Camera di commercio di Grosseto

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	9.109	16,2	251,9
Industria	1.236	13,2	498,5
Artigianato	5.562	18,3	523,0
Commercio	6.738	19,2	605,1
Cooperative	498	4,4	154,5
Turismo	1.988	8,4	204,0
Trasporti e spedizioni	793	6,3	248,9
Credito	210	1,9	146,1
Assicurazioni	215	0,8	33,8
Servizi alle imprese	1.534	7,6	333,8
Altri settori	509	3,7	226,3
Totale	**28.392**	**100,0**	**3.225,9**

Camera di commercio di Livorno

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	3.883	4,0	94,3
Industria	2.342	25,2	1.542,2
Artigianato	5.720	12,4	563,2
Commercio	10.537	20,1	982,3
Cooperative	272	3,6	207,5
Turismo	2.771	7,2	272,9
Trasporti e spedizioni	1.920	13,1	830,2
Credito	276	2,0	253,8
Assicurazioni	361	0,9	59,7
Servizi alle imprese	2.822	7,6	524,8
Altri settori	832	3,8	372,3
Totale	**31.737**	**100,0**	**5.703,5**

Camera di commercio di Milano

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	5.358	0,6	391,8
Industria	54.806	36,7	41.571,4
Artigianato	73.649	11,3	9.589,5
Commercio	99.566	19,3	19.314,5
Cooperative	4.614	1,0	1.272,2
Turismo	14.968	3,5	2.628,9
Trasporti e spedizioni	22.743	6,5	6.493,9
Credito	8.489	4,4	9.067,1
Assicurazioni	3.954	1,6	.2.670,5
Servizi alle imprese	84.609	11,8	14.195,7
Altri settori	7.822	3,1	6.218,9
Totale	**380.578**	**100,0**	**113.414,9**

Camera di commercio di Napoli

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	34.512	4,6	788,3
Industria	26.165	28,3	7.796,4
Artigianato	28.544	8,7	1.886,2
Commercio	85.381	22,8	5.962,5
Cooperative	6.506	2,0	666,2
Turismo	8.652	5,0	892,2
Trasporti e spedizioni	8.518	11,1	4.087,3
Credito	1.772	3,0	2.062,5
Assicurazioni	1.701	0,8	251,6
Servizi alle imprese	10.532	7,9	2.609,8
Altri settori	4.839	5,9	3.164,1
Totale	**217.122**	**100,0**	**30.167,7**

Camera di commercio di Padova

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	16.102	5,3	548,8
Industria	7.476	26,1	4.827,8
Artigianato	24.255	25,2	3.914,5
Commercio	25.746	18,1	2.923,6
Cooperative	617	1,5	377,0
Turismo	3.690	5,1	634,2
Trasporti e spedizioni	3.791	5,3	1.023,6
Credito	1.001	2,2	907,0
Assicurazioni	859	0,8	212,5
Servizi alle imprese	8.511	7,5	1.741,4
Altri settori	1.400	2,7	1.089,0
Totale	**93.449**	**100,0**	**18.199,9**

Camera di commercio di Pesaro Urbino

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	9.698	7,0	169,1
Industria	3.082	26,1	1.548,4
Artigianato	11.124	27,5	1.454,1
Commercio	9.878	15,8	792,6
Cooperative	462	1,9	147,8
Turismo	2.057	4,6	210,5
Trasporti e spedizioni	1.948	4,9	370,8
Credito	362	2,2	325,0
Assicurazioni	364	0,6	41,2
Servizi alle imprese	2.294	6,4	468,6
Altri settori	689	3,1	375,0
Totale	**41.959**	**100,0**	**5.903,5**

Camera di commercio di Prato

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	603	0,7	9,2
Industria	5.033	32,4	1.683,9
Artigianato	10.333	30,6	1.377,6
Commercio	7.065	15,9	730,1
Cooperative	297	1,1	64,1
Turismo	670	2,1	75,4
Trasporti e spedizioni	1.024	4,4	245,8
Credito	310	2,4	279,0
Assicurazioni	268	0,6	38,7
Servizi alle imprese	2.967	7,1	466,7
Altri settori	331	2,6	242,8
Totale	**28.901**	**100,0**	**5.213,8**

Camera di commercio di Taranto

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	17.112	16,1	326,7
Industria	2.809	32,0	1.936,8
Artigianato	6.803	11,0	540,9
Commercio	12.259	17,3	953,0
Cooperative	837	2,3	180,6
Turismo	1.281	2,7	120,6
Trasporti e spedizioni	1.351	5,8	533,9
Credito	268	1,5	243,2
Assicurazioni	314	0,6	34,2
Servizi alle imprese	1.675	6,0	480,8
Altri settori	545	4,7	444,2
Totale	**45.254**	**100,0**	**5.795,4**

Camera di commercio di Varese

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	2.058	1,0	65,8
Industria	8.623	42,6	7.958,1
Artigianato	21.985	21,7	3.152,6
Commercio	17.907	14,4	2.096,2
Cooperative	451	1,7	380,4
Turismo	3.202	3,0	470,0
Trasporti e spedizioni	2.044	4,4	767,8
Credito	803	2,0	791,4
Assicurazioni	859	0,7	155,3
Servizi alle imprese	8.460	5,8	1.243,5
Altri settori	1.119	2,7	885,7
Totale	**67.510**	**100,0**	**17.967,3**

Camera di commercio di Verbania

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	1.452	3,2	24,1
Industria	1.174	30,7	936,8
Artigianato	4.855	23,8	581,7
Commercio	3.862	15,0	380,6
Cooperative	192	1,8	71,7
Turismo	1.367	8,2	174,5
Trasporti e spedizioni	507	6,4	168,1
Credito	149	1,8	117,5
Assicurazioni	186	0,8	22,8
Servizi alle imprese	1.140	5,4	147,2
Altri settori	175	2,9	139,8
Totale	**15.058**	**100,0**	**2.765,3**

Camera di commercio di Vibo Valentia

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	13.418	30.6	100,0
Industria	1.258	16,3	199,3
Artigianato	2.348	10,9	117,8
Commercio	4.056	20,7	253,1
Cooperative	256	0,7	10,5
Turismo	740	6,8	70,6
Trasporti e spedizioni	553	5,7	114,7
Credito	24	0,9	30,4
Assicurazioni	82	0,6	7,7
Servizi alle imprese	399	3,6	58,7
Altri settori	125	3,2	72,6
Totale	**23.259**	**100,0**	**1.035,9**

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
Per l'agricoltura non vengono considerate, per la base di ripartizione, le posizioni *Scau*.

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

96A2941

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 1996

Modificazione ed integrazione agli allegati 1 e 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1994, concernente l'istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante norme sulla «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della sanità, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1994 che istituisce il repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano;

Visti in particolare gli allegati 1 e 4 relativi rispettivamente ai requisiti morfo-funzionali minimi ed ai requisiti attitudinali minimi, per l'iscrizione al repertorio degli stalloni;

Considerata la necessità di garantire stalloni di razza puro sangue inglese con attitudine alle corse ad ostacoli sia in razza pura che per la produzione di mezzo sangue e di prevedere requisiti morfo-funzionali minimi indipendentemente dal tipo di fecondazione a cui lo stallone è adibito;

Ritenuto di modificare conseguentemente i sopracitati allegati 1 e 4;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo dell'allegato 1 del decreto ministeriale 26 luglio 1994 recante «Requisiti morfo-funzionali minimi per l'iscrizione al repertorio stalloni» è sostituito dal seguente:

«Il punteggio minimo totale, sia per la fecondazione pubblica che per quella privata, è pari a 60/100 alla valutazione morfo-funzionale».

Art. 2.

Il testo dell'allegato 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1994 recante «Requisiti attitudinali minimi per l'iscrizione al repertorio stalloni» è sostituito da quello riportato nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 101

ALLEGATO

REQUISITI ATTITUDINALI MINIMI PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO STALLONI

II) RAZZA PURO SANGUE INGLESE

A) Fecondazione naturale pubblica:

1) Vincitori o piazzati (2° o 3°) di una corsa di gruppo I o vincitori di una corsa di gruppo II,

oppure

2) Vincitori di una corsa di gruppo III, purché:

a) figli di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II o III, oltre il soggetto da approvare;

b) figli di una fattrice vincitrice o piazzata (2° o 3°) in una corsa di gruppo I, II o III, che abbia prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo I, II o III oltre il soggetto da approvare;

c) figli di fattrici la cui madre sia del tipo indicata al punto *b)*;

oppure

3) cavalli nati dall'accoppiamento di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II, III, con fattrici vincitrici o piazzate (2° o 3°) in una corsa di gruppo I, II, III o che abbiano prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo I, II o III

B) Fecondazione naturale privata:

1) vincitori di una corsa di gruppo;

oppure

2) figli di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II III;

oppure

3) figli di una fattrice vincitrice o piazzata (2° o 3°) in una corsa di gruppo I, II o III o che abbia prodotto un vincitore di una corsa di gruppo I, II o III;

4) figli di una fattrice la cui madre sia vincitrice o piazzata (2° o 3°) in una corsa di gruppo I II o III o che abbia prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo I, II o III.

C) Richieste di trasformazione da fecondazione privata a pubblica.

I cavalli approvati alla fecondazione privata, o che abbiano funzionato all'estero, potranno essere approvati alla fecondazione pubblica qualora padri di almeno un cavallo vincitore di una corsa di gruppo I, II, III o di uno o più cavalli che, per almeno tre volte, indifferentemente, si siano piazzati in corse di gruppo o abbiano vinto corse listed.

D) Fecondazione naturale pubblica di cavalli con attitudine alla corsa ad ostacoli.

1) Cavalli aventi almeno i requisiti previsti al punto *B)* e che siano vincitori in uno dei seguenti grandi premi internazionali in ostacoli:

Italia:

Gran premio Merano,
Grande Steeple-Chase di Milano;
Corsa Siepi di Roma;
Corsa Siepi di Milano;
Corsa Siepi di Merano

Francia:

Grand Prix d'Automne (Siepi),
Cambaceres (Siepi);
Georges Courtois (Steeple);
Grande Course de Haies d'Auteuil (Siepi);
Grand Steeple Chase d'Enghien;
Grand Steeple Chase de Paris;
La Haye Jousselin (Steeple),
President de la Republique (Steeple);
Renaud du Vivier (Siepi)

Gran Bretagna

Bonusprint Stayers (Siepi);
Guinnes Arkle Challenge Trophy (Steeple);
King George VI Tripleprint (Steeple),
Martell Grand National H (Steeple);
Queen Mother Champion (Steeple);
Smurfit Champion Hurdle Challenge Trophy;
Tote Cheltenham Gold Cup (Steeple),
Whitbread Gold Cup H. (Steeple).

Irlanda

Champion Four Year Old Hurdle GR1;
A.I.G. Europe GR1;
Hennessy Cognac Gold Cup (Steeple);
Irish Grand National Ext. (Steeple);
Ladbroke Hurdle GR1 (Siepi).

2) I prodotti nati dagli stalloni di cui al precedente punto 1) non ossono essere ammessi a corse in piano.

6A2942

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 maggio 1996.

Autorizzazione al finanziamento per la concessione di mutui da rte della Cassa depositi e prestiti a favore dell'amministrazione ovinciale di La Spezia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visto il decreto ministeriale n. 100 del 18 gennaio 1990, ubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta fficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui è stato pprovato il programma di interventi finalizzati alla urezza ed alla riqualificazione di strade provinciali lativo all'esercizio finanziario 1989;

Considerato che su tale programma sussistono ad oggi sponibilità accertate pari a L. 2.450.000.000 a seguito di unce;

Ritenuto che, a valere su tali disponibilità, può essere torizzata la concessione di mutui da parte della Cassa positi e prestiti a favore di altri progetti, a suo tempo esentati ed ammissibili a finanziamento ai sensi della ddetta delibera C.I.P.E., secondo le richieste di riazione di programma pervenute da parte delle mministrazioni provinciali interessate;

Decreta:

È autorizzato il finanziamento, mediante la concessione mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore l'amministrazione provinciale di La Spezia, del toindicato intervento, ai sensi e per gli effetti l'art. 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, 67:

La Spezia: sistemazione della strada provinciale di Arcola dalla sezione 140 alla sezione 162 - L. 2.450.000.000.

Si richiamano le disposizioni contenute nella delibera C.I.P.E. del 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988.

Roma, 6 maggio 1996

Il Ministro: BARATTA

96A2903

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni;

Vista l'istanza dell'11 aprile 1995 con la quale la Confederazione italiana armatori chiede la revisione della tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 relativamente alla voce «Navi già in esercizio per almeno due quadrienni di classe acquistate per l'impiego nell'ulteriore durata residua» prevista dal gruppo XVIII, specie 1ª, 2ª e 3ª in dipendenza del fatto che il periodo di validità del certificato di classe precedentemente previsto in quadrienni è stato di recente portato a cinque anni;

Considerato che la modifica proposta dalla Confederazione istante consiste nella sostituzione della indicata locuzione «per almeno due quadrienni di classe» con quella «per almeno otto anni» che lascerebbe invariata la durata residua della nave e, conseguentemente, il coefficiente di ammortamento del 15 per cento stabilito dall'attuale tabella, a prescindere dal riferimento al periodo di classe, ovvero con quella «per almeno due quinquenni di classe» che renderebbe necessario elevare il coefficiente di un ammortamento dal 15 al 20 per cento;

Tenuto conto che, con nota E2/4/1358 del 19 ottobre 1995, la Direzione centrale dei servizi tecnici erariali, ha espresso l'avviso che possa essere accolta la prima delle proposte formulate dalla predetta Confederazione,

Considerata l'opportunità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Nel gruppo XVIII (Industrie dei trasporti e delle comunicazioni), specie 1ª, 2ª e 3ª (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari), della tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, la modifica della attuale dicitura «Navi già in esercizio per almeno due quadrienni di classe, acquistate per l'impiego nell'ulteriore durata residua» con la seguente: «Navi già in esercizio per almeno otto anni, acquistate per l'impiego nell'ulteriore durata residua».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A2972

DECRETO 12 aprile 1996.

Modalità per la concessione del contributo a favore dei soggetti danneggiati dalle calamità naturali del 1987 in Valtellina ed altre zone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente le modalità di individuazione dei comuni colpiti dalle eccezionali calamità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987;

Visto l'art. 11 del citato decreto-legge recante, tra l'altro, la previsione di applicabilità, fino al 30 settembre 1988, dell'aliquota IVA ridotta a determinate importazioni di beni, cessioni di beni e prestazioni di servizi collegate alla ricostruzione del patrimonio pubblico e privato interessato dalle calamità naturali che hanno colpito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, numerosi comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e di altre zone dell'Italia settentrionale;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1988, n. 3, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1988, n. 65, recanti la definitiva individuazione dei comuni interessati alle provvidenze di cui al richiamato art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, recante la proroga, fino al 31 dicembre 1992, delle agevolazioni previste dall'art. 11 del citato decreto-legge n. 384 del 1987;

Visto l'art. 36, comma 13, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che reca l'ulteriore differimento al 29 agosto 1993 dell'agevolazione prevista, ai fini dell'IVA, dall'art. 11 del richiamato decreto-legge n. 384 del 1987;

Considerato che il predetto art. 36, comma 13, del decreto-legge n. 331 del 1993, prevede, a decorrere dal 30 agosto 1993 fino al 31 dicembre 1996, in luogo della predetta agevolazione, ai fini dell'IVA, il riconoscimento agli aventi diritto di un contributo nella misura massima del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le operazioni previste dall'art. 11 del citato decreto-legge n. 384 del 1987;

Considerato che le modalità per la concessione del suddetto contributo, ai sensi dell'art. 36, comma 13, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, debbono essere determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di cui all'art. 36, comma 13, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, viene riconosciuto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché per le importazioni, di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 4 dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, effettuate nei confronti dei soggetti che, in base ad attestazione rilasciata dal comune competente, risultino danneggiati dagli eventi calamitosi, nonché nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficienza e di associazioni di categoria che destinano i beni e i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.

Art. 2.

1. Il contributo è commisurato all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni e di servizi indicati nell'art. 1. In ogni caso il contributo non compete nella ipotesi in cui, relativamente all'imposta assolta per rivalsa, sia stato esercitato dal cessionario o dal committente il diritto alla detrazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3.

1. Per l'erogazione del contributo i soggetti interessati devono produrre alla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione è situato il comune la seguente documentazione:

a) domanda contenente l'indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente;

b) certificazione rilasciata dal comune di competenza che attesti l'effettività della situazione dannosa denunciata dal richiedente e il rapporto di causalità tra gli eventi calamitosi ai quali è riferito il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e la situazione di danno per la quale si chiede il contributo;

c) fatture o bollette d'importazione, in originale o in copia autentica, emesse dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1996, relative all'acquisto di beni e alle prestazioni di servizi per i quali viene richiesta l'erogazione del contributo;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, diretta ad attestare che il richiedente non è soggetto passivo all'imposta sul valore aggiunto, ovvero non è legittimato ad esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi di cui alla lettera c).

2. Sono prese in considerazione esclusivamente le domande presentate o spedite a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 giugno 1997.

3. Le certificazioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

Art. 4.

1. Il contributo è concesso dal Ministero delle finanze, mediante apertura di credito a favore dei titolari delle direzioni regionali delle entrate e delle relative sezioni staccate.

Art. 5.

1. Per la concessione del contributo per il quadriennio 1993-1996, sono utilizzati gli stanziamenti iscritti, per lo stesso quadriennio, sul capitolo 3499 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Roma, 12 aprile 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

2973

DECRETO 7 maggio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Palermo, dell'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto e dell'ufficio imposte dirette di Patti nei giorni 26 e 27 aprile 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Palermo, dell'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto e dell'ufficio imposte dirette di Patti è accertato nei giorni 26 e 27 aprile 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A2943

DECRETO 7 maggio 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Sciacca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Sciacca nei giorni 19 e 20 aprile 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Sciacca è accertato nei giorni 19 e 20 aprile 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A2944

DECRETO 9 maggio 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di marzo 1996;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.563,334
Marco tedesco	»	1.058,018
Franco francese	»	309,014
Fiorino olandese	»	945,212
Franco belga	»	51,476
Lira sterlina	»	2.387,538
Lira irlandese	»	2.458,615
Corona danese	»	273,894
Dracma greca	»	6,473
E.C.U.	»	1.960,596
Dollaro canadese	»	1.145,030
Yen giapponese	»	14,765
Franco svizzero	»	1.307,187
Scellino austriaco	»	150,440
Corona norvegese	»	243,210
Corona svedese	Lit.	232,108
Marco finlandese	»	339,612
Escudo portoghese	»	10,222
Peseta spagnola	»	12,568
Dollaro australiano	»	1.205,810

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di marzo 1996, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,329
Albania:		
Lek	»	15,626
Algeria:		
Dinaro algerino	»	29,420
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,094
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	874,315
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	417,286
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.565,024
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	874,315
Azerbaigian:		
Manat	»	0,353
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.565,024
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.151,697
Bangladesh:		
Taka	»	37,723
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	778,115
Belize:		
Dollaro Belize	»	782,512
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.565,024
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	45,148
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,123
Birmania:		
Kyat	»	269,003
Bolivia:		
Boliviano	»	312,718
Botswana:		
Pula	»	524,147

Paese / Valuta		Valore
Brasile:		
Real	Lit.	1.585,156
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.108,784
Bulgaria:		
Lev	»	20,141
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,044
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,679
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,845
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	579,109
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.745,625
Cile:		
Peso cileno	»	3,547
Cina:		
Renmimbi	»	187,760
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.361,442
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,522
Comore Isole:		
Franco Comore	»	4,130
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	3,097
Corea del Nord:		
Won Nord	»	727,253
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,002
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,806
Croazia:		
Kuna Croazia	»	286,175
Cuba:		
Peso cubano	»	1.563,596
Dominicana:		
Peso dominicano	»	113,366
Ecuador:		
Sucre	»	0,542
Egitto:		
Lira egiziana	»	460,645
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	178,696
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	425,931
Estonia:		
Corona Estonia	»	131,714
Etiopia:		
Birr	»	248,584
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.392,742
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	Lit.	1.107,278
Filippine:		
Peso filippino	»	59,740
Gambia:		
Dalasi	»	158,740
Ghana:		
Cedi	»	1,002
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	41,573
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.392,742
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	8,798
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.205,354
Guatemala:		
Quetzal	»	252,941
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,086
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,568
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,256
Haiti:		
Gourde	»	96,661
Honduras:		
Lempira	»	146,662
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	202,225
India:		
Rupia indiana	»	45,109
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,671
Iran:		
Rial iraniano	»	0,521
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.029,256
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,603
Israele:		
Shekel	»	503,644
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	321,789
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	23,946
Kenya:		
Scellino keniota	»	26,764
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.229,429

Paese / Valuta		
Laos:		
New Kip	Lit.	1,699
Lesotho:		
Maluti	»	397,632
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.853,374
Libano:		
Lira libanese	»	0,986
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.563,596
Libia:		
Dinaro libico	»	4.398,300
Lituania:		
Lita Lituania	»	390,899
Macao:		
Pataca	»	195,764
Macedonia:		
Dinaro	»	40,005
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,416
Malawi:		
Kwacha	»	101,989
Malaysia:		
Ringgit	»	614,871
Maldive:		
Rufiya	»	132,845
Malta:		
Lira maltese	»	4.363,209
Marocco:		
Dirham Marocco	»	183,026
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,439
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	83,180
Messico:		
Peso Messico	»	206,988
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	344,264
Mongolia:		
Tugrik	»	3,350
Mozambico:		
Metical	»	0,151
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,311
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	191,930
Nigeria:		
Naira	»	71,072
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.066,220
Oman:		
Rial Oman	»	4.061,288
Pakistan:		
Rupia pakistana	Lit.	45,244
Panama:		
Balboa	»	1.563,596
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.161,856
Paraguay:		
Guarani	»	0,795
Perù:		
New Sol	»	676,460
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	17,038
Polonia:		
Zloty	»	607,413
Qatar:		
Riyal Qatar	»	429,625
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	57,556
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	51,967
Romania:		
Leu	»	0,544
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,324
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,107
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	445,719
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.392,742
São Tomé:		
Dobra	»	0,839
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	316,374
Sierra Leone:		
Leone	»	1,751
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.108,784
Siria:		
Lira siriana	»	37,272
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	11,721
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,596
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,081
Sud Africa:		
Rand	»	397,632
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	15,955
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,813

Swaziland:		
Lilangeni	Lit.	397,632
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	57,110
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,832
Thailandia:		
Baht	»	61,961
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.261,653
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad Tobago	»	273,188
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.619,841
Turchia:		
Lira turca	»	0,022
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,008
Uganda:		
New Scellino	»	1,535
Ungheria:		
Forint ungherese	»	10,759
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	211,019
Vanuatu:		
Vatu	»	13,968
Venezuela:		
Bolivar	»	5,393
Vietnam:		
Dong	»	0,141
Western Samoa:		
Taia	»	627,047
Yemen Repubblica:		
Rial	»	11,168
Zaire:		
New Zaire	»	0,059
Zambia:		
Kwacha	»	1,379
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	163,994

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A3916

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 novembre 1995

Rettifica al decreto ministeriale 24 febbraio 1970 di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare del comune di Chianciano Terme.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 aprile 1970, con il quale ai sensi della predetta legge è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona collinare del comune di Chianciano Terme;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto con nota n. 2749 del 7 marzo 1995 ha evidenziato come i tecnici del comune sopracitato abbiano comunicato che il toponimo «podere Paradiso» menzionato nel predetto decreto debba essere sostituito dal toponimo «podere Cavernanino» in quanto la posizione di quest'ultimo individuabile al foglio catastale 1, particella 17, corrisponde in realtà alla delimitazione della planimetria pubblicata all'albo pretorio del medesimo comune dal 3 febbraio al 31 maggio 1967;

Considerato che la suddetta soprintendenza, esaminati gli atti, ha richiesto la modifica del testo del predetto decreto;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad una rettifica del decreto ministeriale in questione;

Dispone:

Il decreto ministeriale 24 febbraio 1970, con il quale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona collinare del comune di Chianciano Terme, è così rettificato: nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 aprile 1970, alla pagina 2502, seconda colonna, rigo 35 e 36 ed alla pagina 2503, prima colonna, rigo 33, le parole «podere Paradiso» sono sostituite dalle parole «podere Cavernanino».

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento di esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dello stesso comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 novembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 85

96A2971

DECRETO 22 febbraio 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio comunale di Sulmona.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo nella nota n. 013141 dell'8 aprile 1994 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per una zona sita nel territorio comunale di Sulmona racchiusa da una linea di perimetro continua coincidente con l'asse mediano delle due strade di circunvallazione nel tratto che inizia a sud dell'incrocio su Porta Napoli fino all'altezza della Porta S. Antonio e della Porta Pacentrana per proseguire poi ad una distanza di m 50 dall'asse delle due predette strade fino al loro ricongiungimento dietro l'abside della chiesa di S. Panfilo;

Considerato che la zona suddetta si configura quale complesso di cose immobili avente valore estetico notevole rappresentato da un tessuto edilizio continuo e serrato, sorto in posizione emergente rispetto al territorio circostante, poiché sviluppato su di un colle delimitato longitudinalmente da due depressioni vallive, che assume un aspetto singolare in virtù di una successione di fronti edilizi coincidenti con il perimetro della cinta muraria racchiudente all'interno una disposizione varia e multiforme di tetti e falde di copertura, nonché il gioco dei volumi delle quinte edilizie che si aprono in altezza alla vista sui due lati principali, quello occidentale e quello orientale, in una scenografia che lascia intravvedere fondali e quinte di vicoli e spazi caratteristici per forma e dimensione, come in un quadro dipinto, alla vista di chi osserva da lontano l'intero centro con colori dati dalle superfici tinteggiate, alternate a pareti di pietrame non intonacato, imbrunito dall'azione del tempo, il tutto organicamente articolato al di sopra dei versanti collinari conformati ancora a verde;

Considerato che la predetta soprintendenza con nota n. 2522 del 24 gennaio 1994 ha presentato la proposta di vincolo alla regione Abruzzo, affinché provvedesse agli adempimenti di competenza, senza ricevere peraltro alcun riscontro;

Rilevata pertanto l'inerzia dell'ente regionale;

Considerato che l'attuazione di interventi non rispettosi delle caratteristiche e della morfologia esteriore del complesso verrebbe ad alterare i connotati di pregio e di bellezza tradizionale dell'insieme determinando la trasformazione e la perdita del valore paesistico dell'insediamento;

Ritenuta la opportunità di assicurare condizioni e presupposti di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto delle cose immobili sopra individuate;

Rilevata quindi la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta dell'11 e 12 aprile 1995 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo;

Decreta:

L'area situata nel territorio comunale di Sulmona, così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 22 febbraio 1996

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 89

96A2970

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, che istituisce il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa presso la facoltà di giurisprudenza;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 21 febbraio 1996, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di giurisprudenza e del consiglio di amministrazione;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 novembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 139 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il nuovo articolo relativo all'introduzione del diploma di operatore giuridico d'impresa:

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI VARI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Capo III

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 140.

La facoltà di giurisprudenza conferisce il seguente diploma universitario:

operatore giuridico d'impresa.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

Art. 141.

1 - *Scopi e durata del corso di diploma.*

Il corso di diploma ha la durata di tre anni, ed è destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo loro le conoscenze giuridiche ed operative per svolgere tale attività nell'ambito di una azienda privata.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

2 - *Accesso al corso di diploma.*

L'accesso al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno è subordinato al superamento di una prova.

Le modalità della prova verranno stabilite dalla struttura didattica competente, nei limiti indicati dal regolamento didattico di ateneo.

I trasferimenti da altre facoltà o da altri atenei saranno ammessi nella misura in cui sarà rispettato il numero programmato per gli anni del corso.

3 - *Corsi di laurea affini.*

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è considerato affine il corso di laurea in giurisprudenza.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti.

Le strutture didattiche competenti determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di laurea al corso di diploma e viceversa.

4 - *Corso degli studi.*

Il corso di studi prevede 14 annualità divise in moduli semestrali. Il numero delle ore dei corsi semestrali è di 30.

Il *curriculum* del diploma universitario in operatore giuridico d'impresa, nel quale i corsi relativi al primo semestre sono accompagnati dalla lettera *A* e quelli relativi al secondo semestre sono accompagnati dalla lettera *B*, è il seguente:

I ANNO

Corso trimestrale propedeutico in informatica.

Annualità n. 1 - Area n. 1 del diritto civile:

A) Istituzioni di diritto privato;

B) Istituzioni di diritto privato.

Annualità n. 2 - Area n. 2 del diritto costituzionale e del diritto amministrativo:

A) Istituzioni di diritto pubblico;

B) Istituzioni di diritto pubblico.

Annualità n. 3 - Area n. 7 storico-giuridica:

A) Diritto romano;

B) Storia delle codificazioni moderne o diritto pubblico romano.

Annualità n. 4 - Area n. 9 delle scienze dell'amministrazione:

A) Relazioni internazionali;

B) Relazioni internazionali.

Annualità n. 5 - Area n. 10 dell'economia politica:

A) Economia politica;

B) Economia politica.

II ANNO

Annualità n. 6 - Area n. 3 del diritto commerciale:

A) Diritto commerciale;

B) Diritto commerciale.

Annualità n. 7 - Area n. 6 del diritto penale:

A) Diritto penale;

B) Diritto penale commerciale.

Annualità n. 8 - Area n. 4 del diritto comparato, internazionale e comunitario:

A) Diritto delle Comunità europee;

B) Diritto delle Comunità europee.

Annualità n. 9 - Area n. 5 del diritto del lavoro e della previdenza sociale:

A) Diritto del lavoro;

B) Diritto del lavoro.

Annualità n. 10 - Area n. 8 della finanza e della contabilità aziendale:

A) Ragioneria generale ed applicata;

B) Ragioneria generale ed applicata.

III ANNO

Annualità n. 11 - Area del diritto tributario:

A) Diritto tributario;

B) Diritto tributario.

Annualità n. 12 - Area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione:

A) Economia e gestione dell'impresa.

Area del diritto bancario e del mercato finanziario:

B) Diritto bancario.

Annualità n. 13:

A) Teoria generale del processo;

B) Diritto industriale.

Annualità n. 14:

A) Diritto amministrativo;

B) Diritto amministrativo.

5 - *Esame di diploma.*

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di 14 annualità ed una prova di idoneità di informatica. L'esame di diploma consiste nella discussione di due brevi elaborati scritti.

6 - *Propedeuticità.*

Tutti gli esami del primo semestre sono propedeutici a quelli del secondo; quelli del primo e secondo anno a quelli del terzo.

La prova di informatica di base va sostenuta prima dell'iscrizione al terzo anno.

Ferrara, 30 aprile 1996

Il rettore: CONCONI

96A2979

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 10 maggio 1996, n. 38205.

Legge n. 488/1992. Presentazione delle domande sulle risorse finanziarie dell'anno 1997.

Alle imprese interessate
All'Abi
All'Assilea
All'Assireme
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che, ai fini della presentazione, dal 4 maggio al 31 dicembre 1996, delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 a valere sulle risorse finanziarie dell'anno 1997, dovranno essere utilizzati gli stessi moduli a stampa già in distribuzione ed impiegati per le domande presentate entro il 3 maggio 1996.

Il direttore generale della produzione industriale: AMMASSARI

96A2945

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti».

Il decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 16 marzo 1996.

96A3049

Mancata conversione del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124 recante: «Regime comunitario di produzione lattiera»

Il decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante: «Regime comunitario di produzione lattiera» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 16 marzo 1996

96A3050

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcune micce a lenta combustione ricoperte

Con decreto ministeriale n. 559/C.21465.XV.J(813) del 21 marzo 1996 le micce a lenta combustione ricoperte denominate: «PL5», «PL6», «PL8» e «PL10», che la ditta Perfetto S.n.c., con sede in S. Antimo (Napoli) intende importare dalla società Martins e Martins, L.D.A. - Fabbrica cordamiccia per la pirotecnia, Torre Novas (Portogallo), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella quinta categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0105, - 1.4S.

96A2985

Riconoscimento e classificazione di una miccia detonante

Con decreto ministeriale n 559/C.1513.XVJ(895) del 17 aprile 1996 la miccia detonante denominata: «Seicord 60 g.», che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali, intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il numero ONU 0065 1.1D.

Considerato che la suddetta miccia è caratterizzata dalla presenza, nella pentrite, di una quantità variabile di grafite, sulla stessa deve essere riportato, unitamente agli estremi del presente decreto di riconoscimento e classificazione, anche la percentuale di grafite presente.

96A2952

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Valderice (Trapani) con deliberazione n. 33 dell'8 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Salvatore Martines, del rag. Domenico Barbara e del rag. Pietro Dionisio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Trapani, con nota n. 14971 Sett. III del 6 marzo 1996, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta rag. Domenico Barbara è deceduto e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dottor Damiano Messineo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1996 è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Valderice (Trapani) il dott. Damiano Messineo, in sostituzione del rag. Domenico Barbara.

96A2951

Approvazione del nuovo statuto all'associazione laicale denominata «Silenziosi operai della Croce», in Ariano Irpino

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1996, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione laicale denominata «Silenziosi operai della Croce», con sede in Ariano Irpino (Avellino), allegato sotto la lettera «A» all'atto pubblico in data 29 novembre 1995, n. 150737 di repertorio, per notaio Giorgio Intersimone, composto di venti articoli.

96A2955

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle suore oblate di San Francesco di Sales, in Perugia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla Casa delle suore oblate di San Francesco di Sales, con sede in Perugia. Detto ente è autorizzato, altresì, ad accettare la donazione disposta dalla società anonima «Société la Nouvelle Troyenne S.A.», con sede in Bulle (Svizzera), con atto pubblico in data 14 luglio 1993, n. 27286/4515 di repertorio, per notaio Filippo Duranti e consistenti in un complesso immobiliare sito in Perugia, via della Cupa, descritto nella perizia giurata 9 aprile 1993 dell'ing. Giuseppe Tosti e valutato L. 1.900 000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia.

96A2953

Riconoscimento della nuova denominazione della parrocchia di S. Bernardo abate, in Moncalieri

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1996, la parrocchia di S. Bernardo abate, con sede in Moncalieri (Torino), Borgo Aie, ha mutato la propria denominazione in parrocchia Beato Bernardo di Baden, con sede in Moncalieri (Torino), Borgo Aie. È stato, altresì, approvato lo statuto dell'ente datato 12 aprile 1995.

96A2954

Riconoscimento della nuova denominazione della parrocchia di S. Bernardo, in Ponzone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 aprile 1996, la Parrocchia di S. Bernardo ha mutato la propria denominazione in Parrocchia di S. Lorenzo e S. Bernardo, con sede in Ponzone (Alessandria), frazione Ciglione. E stato, altresì, approvato lo statuto dell'ente, datato 31 marzo 1995.

96A2957

Estinzione della fondazione di religione denominata «Piccola Casa del Divin Redentore», in Lucca

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1996, è dichiarata estinta la fondazione di religione denominata «Piccola Casa del Divin Redentore», con sede in località Arsina del comune di Lucca. Il patrimonio dell'ente estinto, costituito dalla somma di L. 33.161.467 ricavata dalla vendita degli immobili già di proprietà della fondazione, è stato devoluto, a norma dell'art. 8 dello statuto dell'ente, all'Istituto Mons. G. Volpi per artigianelli, con sede in Lucca, ed al seminario Arcivescovile di Lucca, in ragione di L. 16 000.000 ciascuno. Per quanto concerne la somma residua, con gli interessi maturati e da maturare, ne è stata disposta la custodia presso la cassa diocesana per far fronte ad eventuali necessità finanziarie conseguenti lo scioglimento dell'ente prevedendo, altresì, in caso di residuo credito, la divisione in parti uguali fra i due enti sunnominati. È fatta salva, per quanto concerne la devoluzione di cui sopra, l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

96A2956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce e unità in Lecce, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce e unità in Lecce, per il periodo dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unità in Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 3 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 28 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unità in Foggia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, con sede in Milano e unità in Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, unità in Milano e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rockwell Body & Chassis Systems Avellino, con sede in Avellino e unità in Avellino, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Monit, con sede in Napoli e unità in Secondigliano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Selenia, con sede in Crotone e unità in Crotone, per il periodo dal 29 ottobre 1995 al 28 aprile 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 29 aprile 1996 al 28 ottobre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unità in Milano e Roma, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1995 all'8 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di di mobilità.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Montedison, con sede in Milano e unità in Milano, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1995 all'8 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di di mobilità.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità in Andria (Bari), Bari, Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 giugno 1994 al 18 dicembre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 luglio 1995, n. 18371

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 19 dicembre 1994 al 18 giugno 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 luglio 1995, n 18371.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 19 giugno 1995 al 10 dicembre 1995

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n 19733.

I periodi di cui sopra sono autorizzati — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dall'11 novembre 1995 al 14 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrolampart, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità in Varallo Sesia (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 9 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agostino, con sede in Padova e unità in Ravenna, San Giorgio in Bosco (Padova) e unità in provincia di Venezia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1995 al 3 novembre 1995.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 4 novembre 1995 al 31 dicembre 1995.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demak, con sede in Roma e unità in Avellino, Latina e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Monteregio, con sede in Marsciano (Perugia) e unità in Marsciano (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fial 2000, con sede in Altamura (Bari) e unità in Altamura (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidaplastic Sud, con sede in Roccapiemonte (Salerno) e unità in Roccapiemonte (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 giugno 1996 al 6 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine di Arquata, con sede in Genova e unità in Arquata Scrivia (Alessandria) e Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 gennaio 1996 al 25 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 26 luglio 1996 al 25 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artar, con sede in Cureggio (Novara), e unità in Cureggio (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 febbraio 1996 al 12 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 13 agosto 1996 al 12 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aret, con sede in Cura Carpignano (Pavia) e unità in Cura Carpignano (Pavia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 ottobre 1995 al 19 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 20 aprile 1996 al 19 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casa di cura S. Anna con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità in Nocera Inferiore (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 28 giugno 1966 al 27 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eredi Traschetti con sede in Volpiano (Torino) e unità in Volpiano (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 25 luglio 1996 al 24 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. f.lli Lombardi & C Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità in Bitetto (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 marzo 1996 al 14 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. f.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità in Bitetto (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta, è ulteriormente prorogata dal 2 novembre 1994 al 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. f.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità in Bitetto (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 marzo 1995 al 1° settembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopora disposta è ulteriormente prorogata dal 2 settembre 1995 al 1° marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997, della ditta S r.l. Nuova editrice trentina, con sede in Milano e unità di Verona.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova editrice trentina, con sede in Milano e unità di Verona per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

L'Istituto autonomo della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornali sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 dicembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana quotidiani Ed. «La Notte», sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, è prorogata la la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pool Communications, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, della ditta S.r.l. Telestampa romana, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa romana, con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

96A2960

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° luglio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Lamezia Terme, imprese impegnate nei lavori di costruzione della base elicotteri presso l'aeroporto di Lamezia Terme.

Comitato tecnico del 21 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 1996 al 30 settembre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 17 novembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Minervino Murge (Bari), imprese impegnate nel completamento dell'impianto di potabilizzazione in località «Lamalunga».

Comitato tecnico del 21 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 novembre 1996 al 16 febbraio 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 settembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Lucera (Foggia), imprese impegnate nella costruzione di uno sbarramento sul torrente Celone per un invaso ad uso promiscuo.

Comitato tecnico del 21 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 settembre 1996 al 18 dicembre 1996 (limite massimo)

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 settembre 1991, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Caserta, imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ampliamento dell'autostrada A2 nel tratto Caserta Sud-S. Vittore.

Comitato tecnico del 29 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 6 settembre 1991 al 5 marzo 1992.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 6 marzo 1992 al 5 settembre 1992.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 settembre 1992 al 5 marzo 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 marzo 1993 al 5 settembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 settembre 1993 al 5 dicembre 1993 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 ottobre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni della Val Vomano - comuni di Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano, Roseto degli Abruzzi, imprese impegnate nella realizzazione dell'ampliamento impianto idroelettrico di S. Giacomo sul Vomano «Costruzione delle opere civili della condotta forzata, della centrale in caverna, dei canali di scarico ed opere ammesse».

Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1993 e dal 31 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1995 e del 22 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 aprile 1994 al 14 ottobre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 ottobre 1994 al 14 aprile 1995.

È altresì autorizzata per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 14 aprile 1995, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dal 31 ottobre 1994 dalle imprese di cui sopra.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 ottobre 1995 al 14 gennaio 1996 (limite massimo).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17836 del 31 maggio 1995 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2958

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edisud, in Bari al trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996 è accertata la permanenza della condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 novembre 1995 al 14 novembre 1996, della ditta: S.p.a. Edisud, con sede in Bari e unità di Bari.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla: S.p.a. Edisud, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 novembre 1996.

96A2959

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto n. 375/1996 del 22 aprile 1996

Specialità: «JUNIOR DISPROL» (paracetamolo).

Titolare A.I.C.: Reckitt & Colman Products Ltd., con sede in W4 2RW Londra (U.K.), One Burlington Lane.

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Reckitt & Colman Products Ltd - Dansom Lane - Hull - HU 8 7DS - Gran Bretagna.

Confezioni, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«compresse solubili» 24 compresse solubili da 120 mg;
A.I.C. n. 027426028 (in base 10) 0U4Z7D (in base 32);
classe C;

«sospensione orale» 1 flacone 120 mg/5 ml da 100 ml;
A.I.C. n. 027426016 (in base 10) 0U4Z70 (in base 32);
classe C.

Composizione:

Junior Disprol «compresse solubili» 1 compressa contiene: principio attivo: paracetamolo mg. 120; eccipienti: cellulosa microcristallina, resina a scambio ionico a base di sali di K, acido citrico anidro granulare, carbonato di sodio anidro, povidone, acido stearico in polvere, magnesio stearato, saccarina sodica, essenza di limone 17.42.4530 (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Junior Disprol «sospensione orale»: 5 ml di sospensione contengono: principio attivo: paracetamolo mg. 120; eccipienti: sciroppo di glucosio idrogenato, glicerina, carbomero, idrossido di sodio, idrossibenzoato metilico, idrossibenzoato propilico, acido citrico, saccarina sodica, essenza di banana, fosfato di sodio di riboflavina, acqua purificata (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento sintomatico di stati dolorosi e febbrili come raffreddore, influenza e mal di denti in bambini di età superiore ai 3 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro prescrizione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto N.F.R. n. 405/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: «TIMOSIN» nelle forma: flacone liof. 1,6 mg + fiala solv. (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale 00048700520.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati sia dalla Società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Sovicille (Siena) località Bellaria Rosia, sia dalla Società Fidia S.p.a., nello stabilimento sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone liof. 1,6 mg + fiala solv. 1 ml;
A.I.C. n. 028364026 (in base 10) 0V1M7U (in base 32);
classe C.

Composizione: un flacone di prodotto liofilizzato contiene: principio attivo: timosina alfa-1 1,6 mg; eccipienti: mannitolo, sodio fosfato monobasico monoidrato sodiofosfato bibasico eptaidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); una fiala di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 1,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante della vaccinazione antinfluenzale in soggetti immunocompressi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Decreto A.I.C. n. 440/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: «INTRAGLOBIN "F"» nelle forme e confezioni: 1 fiala 10 ml (0,5g), 1 fiala 20 ml (1 g), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma Gmbh, rappresentata in Italia dalla Società Biotest S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 43, codice fiscale 00807290150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Dreieich (Germania) Landsteinerstrasse 5.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala i.v. 0,5 g (10 ml);
A.I.C. n. 026260075 (in base 10) 0T1DMC (in base 32);
classe: A per uso ospedaliero H - Prezzo L. 40.310, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 fiala i.v. 1 g (20 ml);
A.I.C. n. 026260087 (in base 10) 0T1DMR (in base 32);
classe: A per uso ospedaliero H - Prezzo L. 79.600, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principi attivi: proteine plasmatiche umane 50 mg di cui immunoglobuline almeno 95%; eccipienti: glucosio 25 mg,Na + 78 μmol, Cl 78 μmol, acqua per preparazioni iniettabili a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: l'Intraglobin F è impiegato nella terapia sostitutiva delle sindromi da carenza anticorpale primitiva e secondaria e nella profilassi e terapia delle infezioni ad esse correlate. Viene anche utilizzato per modificare o regolare la risposta immunitaria individuale in diverse affezioni, come ad esempio nella ITP. 1. Immunodeficienze primitive: agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenita; immunodeficenza comune variabile; immunodeficenze combinate di tipo grave; sindrome di Wişkott-Aldrich. 2. Porpora idiopatica trombocitopenica (IPT), in modo particolare nelle forme acute dell'età infantile. 3. Immunodeficienze secondarie nei casi seguenti: leucemia linfatica cronica; Aids pediatrico; trapianto di midollo allogenico e altri tipi di trapianto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 441/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: «DOSBEROTEC» nelle forme e confezioni: «0,5 UDV» 20 fialoidi monodose soluzione inalatoria 0,5 mg/2 ml; «1,25 UDV» 20 fialoidi monodose soluzione inalatoria 1,25 mg/2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Boehringer Ingelheim Limited, nello stabilimento di Bracknell-Berkshire (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,5 UDV» 20 fialoidi monodose soluzione inalatoria 0,5 mg/2 ml;
A.I.C. n. 023457120 (in base 10) 0QCVC0 (in base 32);
classe C;

«1,25 UDV» 20 fialoidi monodose soluzione inalatoria 1,25 mg/2 ml;
A.I.C. n. 023457132 (in base 10) 0QCVCD (in base 32);
classe C.

Composizione: «0,5 UDV» 1 fialoide monodose soluzione inalatoria (2 ml) contiene: principio attivo: fenoterolo bromidrato 0,5 mg; eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua depurata F.U. nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); «1,25 UDV» 1 fialoide monodose soluzione inalatoria (2 ml) contiene: principio attivo: fenoterolo bromidrato 1,25 mg; eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua depurata F.U. nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Dosberotec è un broncodilatatore indicato per: *a)* il trattamento sintomatico degli attacchi asmatici; *b)* la profilassi dell'asma da sforzo; *c)* il trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari con broncospasmo reversibile quali la bronchite cronica ostruttiva. In tali affezioni va considerata l'opportunità di intraprendere una terapia antinfiammatoria concomitante. La principale indicazione di Dosberotec «1,25 UDV» è il trattamento degli attacchi asmatici acuti, quando questi non siano sufficientemente controllati dalla somministrazione di Dosberotec «0,5 UDV» per una fase del programma terapeutico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 442/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale «CATAFLAM» nelle forme e confezioni 30 confetti 25 mg; 30 confetti 50 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5, codice fiscale 00826480154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Ciba-Geigy S.A., nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna) C. de la Marina, 206.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 confetti 25 mg;
A.I.C. n. 028945018 (in base 10) 0VMBMU (in base 32);
classe C.

30 confetti 50 mg;
A.I.C. n. 028945020 (in base 10) 0VMBMW (in base 32);
classe C.

Composizione:

«25» 1 confetto contiene: principio attivo: diclofenac potassico 25 mg eccipienti: silice precipitata, calcio fosfato, magnesio stearato, amido di mais, polivinilpirrolidone, sodio carbossimetilamido, cellulosa microcristallina, ferro ossido rosso, polietilenglicole-8000, saccarosio, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«50» 1 confetto contiene: principio attivo: diclofenac potassico 50 mg eccipienti: silice precipitata, calcio fosfato, magnesio stearato, amido di mais, polivinilpirrolidone, sodio carbossimetilamido, cellulosa microcristallina, ferro ossido rosso, polietilenglicole-8000, saccarosio, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento a breve termine di stati dolorosi post-traumatici, stati infiammatori post-operatori, dolori mestruali. I confetti di Cataflam sono caratterizzati dalla rapidità d'azione che li rende particolarmente adatti nel trattamento a breve termine di stati dolorosi e nei processi infiammatori acuti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 444/1996 del 26 aprile 1006

Specialità medicinale: «DALACINT T» nella forma e confezione: «8 salviettine soluzione 1%», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn n. 2, codice fiscale 00768480154.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Upjohn Manufacturing Company Highway n. 2 km 60, Barceloneta - Puerto Rico; i controlli sono eseguiti dalla società Upjohn S.A. Rijksweg 12 B-2870 Puurs (Belgio); le operazioni terminali di confezionamento possono essere eseguite sia dalla società Upjohn Manufacturing Company Highway n. 2 km. 60, Barceloneta - Puerto Rico, sia dalla società Upjohn S.A. Rijksweg 12 B-2870 Puurs (Belgio).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

8 salviettine soluzione 1%;
A.I.C. n. 025314055 (in base 10) 0S4JS7 (in base 32);
classe C.

Composizione: 1 ml contiene: principio attivo: clindamicina fosfato mg 11,88 (equivalenti a clindamicina base mg 10); eccipienti: glicole propilenico, alcool isopropilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acne vulgaris.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 445/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale «SULIDE» nelle forme e confezioni: 30 compresse 100 mg; 30 bustine 100 mg; 10 supposte 200 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Virginia farmaceutici S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Amendola n. 3, codice fiscale 10433130159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Ecobi S.a.s, nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 100 mg;
A.I.C. n. 029125010 (in base 10) 0VSUDL (in base 32);
classe A - Prezzo L. 14.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

30 bustine 100 mg;
A.I.C. n. 029125022 (in base 10) 0VSUDY (in base 32);
classe A - Prezzo L. 14.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

10 supposte 200 mg;
A.I.C. n. 029125034 (in base 10) 0VSUFB (in base 32);
classe C.

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: nimesulide 100 mg; eccipienti: dioctil sodio solfosuccinato, idrossipropilcellulosa, lattosio, sodio amido glicolato, cellulosa microgranulare, olio vegetale idrogenato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina contiene: principio attivo: nimesulide 100 mg; eccipienti: cetomacrogol, saccarosio, maltodestrina, acido citrico, aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta contiene: principio attivo: nimesulide 200 mg; eccipienti: gliceridi semisintetici, poliossietilene sorbitan monostearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del dcreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 447 del 29 aprile 1996

Specialità medicinale: «VICKS TOSSE» nella forma e confezione: «Pastiglie» 18 pastiglie, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale Pomezia (Roma), via Ardeatina n. 100, codice fiscale 00439220583.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Procter & Gamble Gmbh nello stabilimento sito in Gross Gerau (Germania).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Pastiglie» 18 pastiglie;
A.I.C. n. 031107016 (in base 10) 0XP9Y8 (in base 32);
classe C.

Composizione: 1 pastiglia contiene: principio attivo: destrometorfano 7,33 mg; eccipienti: saccarosio, glucosio, eucaliptolo, mentolo, acido lattico, acido citrico, idrossido di potassio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 401/1996 del 26 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IODOSAN GOLA, con variazione della denominazione in GOLAMED, nella confezione 20 pastiglie, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10095 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: ciclomenolo.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

N. A.I.C.: 032197016 (in base 10) 0YQLDS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini S.p.a. - Milano e controllato da SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano); in alternativa prodotto e controllato da Zaini S.p.a. - Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 402/1996 del 26 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IODOSAN GOLA, con variazione della denominazione in GOLAMED DUE, nella confezione 20 pastiglie gusto arancia, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17055 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: ciclomenolo; esilresorcinolo.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

N. A.I.C.: 032196026 (in base 10) 0YQKFU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini S.p.a. - Milano e controllato da SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano); in alternativa prodotto e controllato da Zaini S.p.a. - Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 403/1996 del 26 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IODOSAN GOLA, con variazione della denominazione in GOLAMED DUE, nella confezione 20 pastiglie gusto balsamico, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17055 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: ciclomenolo; esilresorcinolo.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

N. A.I.C.: 032196038 (in base 10) 0YQKG6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini S.p a. - Milano e controllato da SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano), in alternativa prodotto e controllato da Zaini S.p.a. - Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 404/1996 del 26 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IODOSAN GOLA, con variazione della denominazione in GOLAMED DUE, nella confezione 20 pastiglie, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17055 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: ciclomenolo; esilresorcinolo.

Titolare A I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

N. A.I.C.: 032196014 (in base 10) 0YQKFG (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini S p.a. - Milano e controllato da SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano); in alternativa prodotto e controllato da Zaini S.p.a. - Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Iodosan S.p.a. titolare dell'A.I.C.

96A2987

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 maggio 1996

Dollaro USA	1555,69
ECU	1906,81
Marco tedesco	1013,68
Franco francese	299,43
Lira sterlina	2355,47
Fiorino olandese	906,58
Franco belga	49,317
Peseta spagnola	12,144
Corona danese	262,63
Lira irlandese	2427,81
Dracma greca	6,390
Escudo portoghese	9,865
Dollaro canadese	1137,12
Yen giapponese	14,584
Franco svizzero	1242,37
Scellino austriaco	144,05
Corona norvegese	236,28
Corona svedese	230,22
Marco finlandese	328,20
Dollaro australiano	1247,35

96A3054

Autorizzazione all'Ente Cassa di risparmio di Lucca ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 758273 del 6 maggio 1996, l'Ente Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un compendio mobiliare, consistente in una biblioteca di libri, riviste, estratti ed opuscoli, effettuata a suo favore dagli eredi del dott. Mario Tobino.

96A2994

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Piazza Brembana, Acri, Rivanazzano, Codevilla, Retorbido e Voghera.

Con decreto interministeriale n. 593 in data 2 aprile 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato poligono di TSN sito nel comune di Piazza Brembana (Bergamo) riportato nel comune censuario medesimo alla partita 1286, foglio 8, mappali 1129, 1132, 1133, 1140, 1144, 1145, 1147 e 1945 ex 458/a del nuovo catasto territoriale ed alla partita 154, foglio 8, mappale 855, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva mq 4.440.

Con decreto interministeriale n. 592 in data 2 aprile 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato poligono di TSN sito nel comune di Acri (Cosenza), località Logna, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1/10, foglio 106, mappale 81 del nuovo catasto territoriale della superficie di mq 470.

Con decreto interministeriale n. 585 in data 13 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex ferrovia Voghera-Godiasco sita nel comune di Rivanazzano (Pavia) riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 6104, foglio 24, mappali 14, 248 e 253, foglio 25, mappali 199, 220 e 221, foglio 29, mappali 209 e 210, foglio 30, mappali 142, 143, 144, 145, 148 e 150 e foglio 35, mappali 82, 101 e 102 del nuovo catasto territoriale per una superficie complessiva di mq 56.876.

Con decreto interministeriale n. 583 in data 13 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile demaniale denominato ex ferrovia Voghera-Godiasco sita nel comune di Codevilla (Pavia) riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3705, foglio 3, mappali 201, 204, 209 e 217, foglio 6, mappali 72, 75 e 94, foglio 7, mappali 235, 244, 245, 269, 276, 278, 319 e 350 e foglio 8, mappali 86 e 92 del nuovo catasto territoriale per una superficie complessiva di mq 45.344.

Con decreto interministeriale n. 584 in data 13 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile demaniale denominato ex ferrovia Voghera-Godiasco sita nel comune di Retorbido (Pavia) riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3157, foglio 5, mappali 209, 215, 216, 218 e 221, foglio 6, mappali 150, 153, 156, 160 e 165, foglio 7, mappali 107 e 109 e foglio 9, mappale 212 del nuovo catasto territoriale per una superficie complessiva di mq 27.546.

Con decreto interministeriale n. 582 in data 13 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile demaniale denominato ex ferrovia Voghera-Godiasco sita nel comune di Voghera (Pavia) riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 18668, foglio 34, mappali 259 e 468, foglio 36, mappali 130, 131, 133 e 134, foglio 38, mappale 157, foglio 42, mappale 129 e foglio 66, mappale 55 del nuovo catasto territoriale per una superficie complessiva di mq 42.219.

96A2996

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 9 maggio 1996 è stata sospesa l'autorizzazione, rilasciata con decreto interministeriale 28 gennaio 1989, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende per la società Con.Fin. Fiduciaria S.r.l., con sede in Torino, già Lisafid S.r.l. fiduciaria e di revisione con sede in Casalpusterlengo (Milano).

La predetta sospensione comporta l'inibizione dell'assunzione di nuovi mandati e nuovi incarichi di revisione fintantoché non intervenga un successivo decreto di revoca del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1996 l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «Security - Società fiduciaria di revisione S.p.a.», con sede in Torino, con decreto interministeriale 25 gennaio 1985, è sospesa fintantoché non intervenga il provvedimento di revoca del presente decreto.

96A2949

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L18A «lingua e letteratura inglese», per la disciplina «lingua e letteratura inglese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A2999

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 5 aprile 1996 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, in San Miniato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 1996).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 17 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella seconda colonna, all'art. 4, comma 3, quarto rigo, dove è scritto: «... partecipazione *della* società medesima in misura non inferiore al 10 per cento.», leggasi: «... partecipazione *nella* società medesima nella misura non inferiore al 10 per cento.».

96A3040

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'errata-corrige concernente il decreto rettorale 18 settembre 1995 dell'Università «Federico II» di Napoli concernente: «Approvazione del nuovo statuto dell'Università». (Errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1996).

Nell'errata-corrige citata in epigrafe, riportata a pag. 61 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Vista la legge 9 maggio *1986,* n. 168 ...», leggasi: «Vista la legge 9 maggio *1989,* n. 168 ...».

96A3041

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E.G.I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	385 000
- semestrale	L.	211 000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.		
- annuale	L.	216 000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2 750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189